

Legge regionale 31 ottobre 1987 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 32

- 1.** Per le finalità previste dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
- 2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7689 (2.1.236.3.10.28) con la denominazione: << Contributo una tantum alla società finanziaria Friulia - Lis SpA per la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere più unità produttive e dotati di infrastrutture ed impianti a servizio comune delle imprese >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.